

dott. giuseppe guida
dott.ssa maria clotilde cermisoni

commercialisti - revisori contabili

Spettabile Clientela

LORO SEDI

Varese, 31 ottobre 2018

Con il Decreto Legge 23 ottobre 2018 n. 119, pubblicato sulla *G.U.* 23.10.2018 n. 247, è stato emanato il c.d. "decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2019".

Di seguito si analizzano le novità contenute nel DL 119/2018 nell'ambito della disciplina IVA, in particolar modo per quanto concerne il regime sanzionatorio in materia di **fatturazione elettronica**, i termini di emissione e registrazione delle fatture, nonché le modalità di imputazione dell'IVA detraibile nell'ambito delle liquidazioni periodiche.

In successive circolari saranno analizzate le novità del decreto legge in materia di definizione dei rapporti d'imposta e del contenzioso.


Ricordiamo che il decreto legge è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

In tema di **fatturazione elettronica** informiamo la Clientela che la redazione e la trasmissione delle fatture, unitamente alla ricezione delle medesime dai propri fornitori, potrà avvenire tramite il *Portale dei Servizi B2B*, messo a disposizione del nostro Studio dalla *software house Kalyos*, utilizzando un apposito *Codice Destinatario* che verrà fornito alla Clientela che vorrà utilizzare tale servizio.

A tal fine, se interessati, vogliate prendere contatto con lo Studio per la definizione delle modalità di utilizzo e la ricezione delle necessarie credenziali per l'accesso.

Con l'occasione porgiamo i migliori saluti.

(Giuseppe Guida)





ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Fatturazione elettronica - Esclusione e riduzione delle sanzioni per il primo semestre 2019	<p>In relazione all'obbligo di fatturazione elettronica, l'art. 10 del DL 119/2018 definisce nuove misure che consentono di limitare i possibili effetti negativi conseguenti a ritardi nell'adeguamento dei sistemi informatici.</p> <p>In particolare, il decreto legge prevede che, per il primo semestre del 2019:</p> <ul style="list-style-type: none">• non si applichi la sanzione se la fattura viene emessa in formato elettronico oltre il termine previsto dall'art. 21 del DPR 633/72 (data di effettuazione dell'operazione), ma entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA periodica (mensile o trimestrale);• si applichi la riduzione dell'80% della sanzione di cui all'art. 6 del DLgs. 471/97 se la fattura viene emessa oltre il termine previsto dall'art. 21 del DPR 633/72, ma entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA del periodo successivo.
Modifica dei termini di emissione della fattura	<p>L'art. 11 del decreto legge oggetto della presente modifica l'art. 21 co. 4 del DPR 633/72 (legge IVA) stabilendo che, a decorrere dall'1.7.2019, la fattura potrà essere emessa entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione.</p> <p>Si precisa che il differimento del termine di emissione non muta il momento di esigibilità dell'imposta (data di effettuazione dell'operazione), né i termini per la conseguente liquidazione.</p> <p>In caso di emissione della fattura entro i 10 giorni successivi all'effettuazione dell'operazione, nel documento occorrerà indicare specificamente la data di effettuazione della cessione di beni o della prestazione di servizi o la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, in quanto diversa dalla data di emissione.</p>
Modifica dei termini di registrazione delle fatture emesse	<p>L'art. 12 del decreto legge modifica il termine per la registrazione delle fatture sul registro delle vendite.</p> <p>In particolare, viene disposto che le fatture emesse sono annotate, nell'ordine della loro numerazione, non più entro 15 giorni dall'emissione, bensì entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, e con riferimento al medesimo mese.</p>
Modifica delle modalità di registrazione delle fatture d'acquisto	<p>L'art. 13 del decreto legge abolisce l'obbligo di numerazione progressiva delle fatture d'acquisto e delle bollette doganali ricevute (numero di protocollo) in quanto l'adempimento risulta assolto in via automatica per le fatture elettroniche che siano inviate tramite il Sistema di Interscambio.</p>
Termini per l'esercizio del diritto alla detrazione IVA	<p>L'art. 14 del decreto legge modifica la normativa in materia di liquidazioni periodiche IVA.</p> <p>La norma novellata prevede che anche l'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione può essere computata in detrazione entro il termine previsto per la liquidazione periodica relativa al mese di effettuazione.</p> <p>La nuova disposizione non si applica per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.</p>



<p>Obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi</p>	<p>L'art. 17 del decreto legge prevede l'introduzione dell'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri, da parte dei commercianti al minuto.</p> <p>Decorrenza</p> <p>L'obbligo è introdotto con decorrenza:</p> <ul style="list-style-type: none">• dall'1.1.2020, per la generalità dei soggetti passivi IVA che esercitano attività di commercio al minuto;• dall'1.7.2019, per i commercianti al minuto con volume d'affari superiore a 400.000,00 euro. <p>Tali adempimenti sostituiscono l'obbligo di registrazione dei corrispettivi nell'apposito registro.</p> <p>Soggetti esonerati</p> <p>Viene prevista la possibilità di introdurre, mediante emanazione di successivi decreti ministeriali, specifiche ipotesi di esonero:</p> <ul style="list-style-type: none">• in ragione della tipologia di attività esercitata dai soggetti passivi;• in ragione della zona di esercizio dell'attività. <p>Soggetti che trasmettono i dati al Sistema Tessera Sanitaria</p> <p>Al fine di evitare duplicazioni negli adempimenti, per i soggetti passivi IVA che effettuano cessioni di farmaci, l'obbligo di trasmissione dei corrispettivi potrà essere adempiuto mediante gli strumenti già utilizzati per l'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, purché la trasmissione sia effettuata giornalmente anziché mensilmente.</p> <p>Contributo per l'adeguamento tecnologico</p> <p>A sostegno dell'adeguamento tecnologico da parte dei soggetti interessati dal nuovo obbligo di trasmissione dei corrispettivi, viene previsto un contributo complessivamente pari al 50 per cento della spesa sostenuta, negli anni 2019 e 2020, per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti necessari all'adempimento.</p> <p>Per ogni strumento, viene fissata una soglia massima di:</p> <ul style="list-style-type: none">• 250,00 euro, in caso di acquisto;• 50,00 euro, in caso di adattamento. <p>Il contributo è erogato mediante sconto sul prezzo praticato dal fornitore ed è rimborsato a quest'ultimo sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione nel modello F24 ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.</p> <p>Le relative disposizioni attuative saranno stabilite con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.</p>
--	---